

## Edizione di giovedì 12 Maggio 2022

### EDITORIALI

**Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 9 maggio**  
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

### REDDITO IMPRESA E IRAP

**Irap più gravosa per le holding industriali**  
di Ennio Vial

### IVA

**Giovani under 36: spetta il credito d'imposta al figlio che subentra al padre**  
di Fabio Garrini

### DIRITTO SOCIETARIO

**Non esonerati da responsabilità i sindaci entrati in carica dopo i fatti dannosi**  
di Lucia Recchioni

### AGEVOLAZIONI

**Dal 18 maggio possibile presentare le domande per gli investimenti sostenibili 4.0**  
di Clara Pollet, Simone Dimitri

### ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

**Cessione quote CED Srl: somme percepite ad integrazione del corrispettivo**  
di Barbara Marrocco di MpO & Partners

## EDITORIALI

### ***Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 9 maggio***

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **80esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata alla compilazione dell’**autodichiarazione** da presentare a fronte degli **aiuti di Stato** ricevuti, mentre nell’ambito della sessione **“caso operativo”** sono state analizzate le modalità di indicazione del **credito d’imposta investimenti nel Modello Redditi 2022**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, inoltre, si è parlato delle **valide ragioni extrafiscali che giustificano la scissione** seguita dalla **cessione** delle quote, mentre nel corso della rubrica dedicata alla **finanza agevolata di Golden Group** l’attenzione si è focalizzata sulle **domande per gli investimenti sostenibili 4.0 da presentare entro il prossimo 18 maggio**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

**3. AIUTI DI STATO: QUANDO È COMUNQUE NECESSARIO COMPILARE IL QUADRO RS**

**2. BENI “PRENOTATI” NEL 2021 E CONSEGNATI NEL 2022: POSSIBILE L’UTILIZZO IN UNICA QUOTA?**

**1. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI: TERMINE PER LA TRASMISSIONE DELL’AUTODICHIARAZIONE**

## # 10

### Aiuti di Stato: qual è il limite previsto?

***Ad oggi, qual è il limite fissato per gli aiuti di Stato?***

**P.N.**

In effetti la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “*Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” è stata oggetto di numerose modifiche, da ultimo con la Comunicazione 2021/C 473/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24.11.2021.

L’Agenzia delle entrate è recentemente tornata sul punto con la risposta all’istanza di intervento n. 237 del 29.04.2022, con la quale è stato ricordato che l’articolo 2 D.L. 11.12.2021 espressamente prevede che “*Gli aiuti richiamati all’articolo 1 del presente decreto sono fruitti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19”, pari a 800.000 euro per impresa unica (...) per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e, pari a 1.800.000 euro per impresa unica (...) per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021. (...) 3. Ai fini del rispetto dei diversi massimali di cui ai commi 1 e 2 rileva la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, come individuata al punto 95, secondo punto, della decisione della Commissione europea C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021*”.

Quelli appena richiamati sono i medesimi importi che troviamo riportati nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1.

Si ricorda, inoltre, che anche il limite previsto per gli aiuti della sezione 3.12 è stato elevato da 3 milioni di euro a 10 milioni di euro.

## # 9

### Interconnessione “tardiva” e compilazione del modello Redditi 2022

***Investimento in bene materiale 4.0 effettuato nel 2021, entrato in funzione nel 2021 ma interconnesso nel 2022. Nel periodo 2021 si opta per la fruizione del credito in misura ordinaria del 10% e dal 2022 si fruirà del credito spettante in misura piena. Come si compila il modello Redditi 2022?***

**R.B.**

Le istruzioni al modello Redditi 2022 chiariscono che nel quadro RU trovano esposizione i crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi incardinati nella L. 178/2020 "maturati" nel periodo oggetto di dichiarazione, in relazione a:

- investimenti la cui data di effettuazione ricade all'interno del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione;
- investimenti "prenotati" entro il 31.12.2021 ed effettuati entro il 30.06.2022.

Ne deriva l'irrilevanza, ai fini della compilazione del dichiarativo, della data di entrata in funzione o di interconnessione del bene agevolato.

Nel caso prospettato dunque si ritiene che il credito d'imposta vada esposto nel modello Redditi 2022 periodo 2021, col codice credito 2L in RU colonna 1 relativo ai beni materiali 4.0 agevolabili ex articolo 1, comma 1056, L. 178/2020.

Il credito andrà esposto al rigo RU5 colonna 1 e colonna 3, mentre la compensazione della prima quota in misura ridotta (10%) avvenuta nel 2021 andrà indicata al rigo RU6.

Nella sezione IV si evidenzierà il costo di acquisizione del bene 4.0 (l'investimento) al rigo RU130 colonna 4.

L'interconnessione "tardiva" avrà effetto solo sul momento di decorrenza della fruizione dell'agevolazione in misura piena, comportando uno slittamento temporale del *dies a quo* a partire dal quale il credito d'imposta 4.0 sarà compensabile.

**# 8**

**Scissione proporzionale e bonus locazioni**

***In conseguenza di una scissione proporzionale con decorrenza dal 1° marzo 2021, la newco immobiliare "Uno" subentra nel contratto di leasing finanziario, concedendo in sublocazione l'immobile non abitativo alla società operativa "Due".***

***La società "Due" può beneficiare del "bonus locazioni" in forza dell'articolo 4 del decreto Sostegni-bis, disponendo di tutti gli altri requisiti?***

**G.L.**

Sì, in quanto risulta applicabile il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate – in relazione al credito locazioni previsto dal D.L. 34/2020 – attraverso la risposta ad istanza di interpello n.

356/2020, con la quale l’Ufficio ha chiarito che, in caso di sublocazione di una parte dell’immobile locato, il tax credit locazioni compete sia al locatario che al sublocatario, una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma per entrambi i soggetti.

Di conseguenza, se la società “Due” dispone degli ulteriori requisiti previsti dalla norma, avrà la possibilità di beneficiare del menzionato credito d’imposta.

## # 7

### Credito d’imposta beni strumentali: anno da indicare nel modello F24

---

***Credito d’imposta investimenti: quale anno deve essere indicato in F24 per utilizzo di tali crediti? si fa riferimento all’anno di insorgenza del credito anche se è già stato rigenerato nella successiva dichiarazione?***

P.M.

---

L’anno da indicare nel modello F24 è l’anno di entrata in funzione o di interconnessione del bene.

## # 6

### Fondo perequativo: i dati nell’autodichiarazione semplificano il Modello Redditi

---

***Se ho presentato la dichiarazione fondo perequativo senza indicare forma giuridica, dimensione, settore e codice attività posso presentare l’autocertificazione così evitando la compilazione della Dr quadro Rs?***

A.S.

---

Per gli aiuti elencati nel quadro A della Dichiarazione, per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività” (e per il c.d. “contributo a fondo perduto perequativo” questi campi sono presenti), è possibile comunicare con l’apposito modello i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA): in tal caso, per detti aiuti il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello Redditi 2022.

Si conferma, quindi, la possibilità di non indicare i dati previsti nel quadro RS del Modello Redditi.

Va però ricordato che questa scelta deve riguardare tutti gli aiuti per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività”.

Inoltre, nella particolare ipotesi in cui il medesimo aiuto di Stato sia frutto dal dichiarante nell’ambito di più settori tra quelli indicati, non è possibile avvalersi dell’appena richiamata facoltà e, pertanto, è necessario per tale aiuto compilare il prospetto “Aiuti di Stato” presente nei modelli Redditi 2022.

## # 5

### Credito d’imposta beni strumentali: quando va indicata la compensazione in dichiarazione?

---

***La compensazione del credito d’imposta per investimenti effettuati nel 2021 eseguita a gennaio del 2022 deve essere indicata nell’unico 2022 oppure nella successiva dichiarazione?***

**A.S**

Come chiariscono le istruzioni del Modello Redditi, nel rigo RU6 deve essere indicato l’ammontare del credito utilizzato in compensazione nell’anno cui si riferisce la dichiarazione. Pertanto nel modello Redditi 2022 non va indicato il credito d’imposta compensato nel gennaio 2022.

Si ricorda, a tal proposito, che il credito d’imposta beni strumentali deve essere esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui risulta spettante l’agevolazione e nelle successive, fino al completamento dell’utilizzo.

## # 4

### Autodichiarazione aiuti di Stato: sezione 3.1 o 3.12?

---

***Se un’impresa ha un ammontare di agevolazioni Covid ridotto (ad es. fino a 800.000 euro), ai fini pratici conviene presentare l’autodichiarazione in modalità 3.1 per tutti gli aiuti ricevuti essendo più “semplice” la compilazione?***

**D.S.M.**

---

In generale, con l’autodichiarazione, il contribuente attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1.

Laddove lo stesso intenda beneficiare dei più elevati massimali previsti dalla Sezione 3.12

potrà attestare anche il rispetto delle condizioni (più numerose) previste per quest'ultima sezione.

## # 3

### Aiuti di Stato: quando è comunque necessario compilare il quadro RS

---

**Nel modello autocertificazione non sono previsti settore e codice attività. Sono obbligato a compilare per questo aiuto il quadro Rs?**

**A.S**

Sì, la facoltà di compilare l'autodichiarazione con esonero di compilazione del prospetto degli aiuti di Stato del modello Redditi 2022 riguarda soltanto quegli aiuti indicati nel quadro A per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività”.

## # 2

### Beni “prenotati” nel 2021 e consegnati nel 2022: possibile l'utilizzo in unica quota?

---

**Per gli investimenti di beni “ordinari” prenotati entro il 31.12.21 e consegnati nel 2022, l'utilizzo del credito di imposta è confermato in 3 periodi di imposta, corretto? non è più rilevante il fatto che l'azienda abbia ricavi inferiori a 5 milioni?**

**D.S.M.D.P.**

---

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1059-bis, L. 178/2020, per gli investimenti in beni strumentali materiali “non 4.0”, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale (anche in caso di volume di ricavi/compensi superiore a 5 milioni di euro).

Il precedente comma 1059, invece, limita la compensazione in un'unica soluzione in caso di investimenti per beni immateriali “non 4.0” ai contribuenti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

Con la circolare 9/E/2021 l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di sottolineare quanto segue: *“Quanto al comma 1059-bis, si osserva che la relazione tecnica al decreto Sostegni-bis, nel riportare il contenuto della relazione tecnica alla legge di Bilancio 2021, si limita ad affermare che «ai fini della valutazione della norma in oggetto, è stato quantificato l'impatto dovuto all'utilizzabilità in un'unica soluzione del credito ex-super relativo agli investimenti ordinati e consegnati nel 2021».*

Alla luce della espressa previsione normativa, nonché dei richiamati chiarimenti di prassi, si ritiene pertanto che non sia possibile utilizzare il credito d'imposta in un'unica soluzione nel caso beni effettuati nel 2022, sebbene "prenotati" nel 2021.

## # 1

### Definizione agevolata degli avvisi bonari: termine per la trasmissione dell'autodichiarazione

**Nel caso di definizione agevolata avvisi bonari se la prima rata scade nel mese di maggio 2022 ed i 60 gg scadono a luglio si è comunque obbligati a fare l'autodichiarazione entro il 30 giugno?**

**M.&M.A.S.**

Come chiarito dal punto 2.4 del Provvedimento dell'Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27.04.2022, i contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata degli avvisi bonari devono inviare la Dichiarazione entro l'ordinario termine del 30 giugno, o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Nel caso prospettato, pertanto, la Dichiarazione dovrà essere trasmessa entro la scadenza individuata (ovvero il giorno del mese di luglio in cui scadono i 60 giorni).

Tuttavia, se il contribuente ha già beneficiato anche di altri aiuti, dovrà presentare:

- una prima Dichiarazione, entro il 30 giugno 2022;
- una seconda Dichiarazione, oltre il 30 giugno 2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima Dichiarazione.

Per aderire alla **Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Irap più gravosa per le holding industriali**

di Ennio Vial

Master di specializzazione  
**LE COMUNICAZIONI E GLI ADEMPIMENTI  
DELLE HOLDING**  
[Scopri di più >](#)

Le **holding industriali** scontano l'Irap su una **base imponibile più allargata** rispetto a quella delle società commerciali. La norma di riferimento è rappresentata dall'[articolo 6 D.Lgs. 446/1997](#) che, pur essendo rivolto agli intermediari finanziari, disciplina le **holding industriali** al **comma 9**.

È previsto che la **base imponibile** sia determinata come per le classiche società commerciali, con l'aggiunta, tuttavia, degli **interessi attivi e passivi**. Nel caso emerga una **differenza negativa**, la stessa risulta **deducibile nei limiti del 96%**. Si veda, al riguardo, la [risoluzione 56/E/2010](#).

Per indicare la componente degli **interessi**, si devono compilare i **righe IC15 e IC16**, oltre, ovviamente, al rigo IC17 che contiene il **risultato differenziale del Modello Irap2022**.

Va da subito evidenziato come **non rientrano nella base imponibile Irap dividendi e plusvalenze**. Rispetto alla società commerciale, l'inclusione degli **interessi attivi e passivi** risulterà vantaggiosa per le società indebite che presentano quindi un **differenziale di interessi negativo**. Diversamente, se la holding **accentra la liquidità del gruppo** per smistarla **sotto forma di finanziamenti**, la componente finanziaria determinerà ragionevolmente un **aumento della base imponibile**.

Un ulteriore aspetto Irap attiene alla previsione di una **aliquota maggiorata**.

La norma di riferimento è costituita dall'[articolo 16, comma 1-bis, D.Lgs. 446/1997](#), in base al quale sono previste **aliquote maggiorate per i soggetti inclusi nell'articolo 6 del decreto Irap**.

La norma è volta a disciplinare soprattutto gli **intermediari finanziari** ma, come abbiamo già segnalato, nel comma 9 sono incluse anche le **holding industriali ex articolo 162 bis Tuir**.

In base al [comma 1 bis](#), come integrato da **interventi normativi successivi**, le holding sono

soggette ad una **aliquota variabile dal 4.65% al 5.57%**.

Inoltre, alcune **Regioni** (Campania, Molise e Basilicata) applicano una **ulteriore maggiorazione dello 0,15% con una aliquota complessiva del 5.72%**.

La maggiorazione di aliquota **non causerà particolari conseguenze in capo alle holding statiche** atteso che la base imponibile Irap risulterà generalmente **negativa**. Nella voce A – valore della produzione, infatti, **non saranno presenti componenti positivi di reddito**. Si deve, infatti, ricordare che i dividendi e le plusvalenze rientrano nel **gruppo C e non nel gruppo A** atteso che le holding industriali presentano il bilancio conforme alla IV direttiva Cee applicando i principi contabili Oic.

L'**aliquota maggiorata**, invece, diventa più problematica per le **holding miste**, ad esempio per le società che erogano **servizi amministrativi alle controllate** o che **locano beni immobili al gruppo o a soggetti estranei**.

In questi casi i **proventi confluirebbero nella voce A e sarebbero soggetti alla aliquota maggiorata**.

Una volta appurata la **modalità di applicazione dell'Irap** alle holding industriali, ci dobbiamo chiedere come si individui la **holding**. La norma di riferimento è costituita dall'[articolo 162 bis Tuir](#).

Le holding industriali sono i **soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni** in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

Secondo il **comma 3** “*l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, [solo ultimo esercizio], l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale*”.

In sostanza, lo **status di holding può variare di anno in anno** in quanto si fonda sull'ultimo bilancio approvato, considerando esclusivamente l'attivo contabile.

## IVA

### **Giovani under 36: spetta il credito d'imposta al figlio che subentra al padre**

di Fabio Garrini

Master di specializzazione

## IL PIANO TRANSIZIONE 4.0 – CORSO AVANZATO

[Scopri di più >](#)

Il credito d'imposta Iva riguardante l'acquisto di abitazioni da parte dei giovani "under 36" può essere computato anche sulle **fatture di acconto emesse nei confronti di un genitore**, che poi abbia intestato l'immobile al figlio, in possesso dei requisiti.

Con la **risposta ad istanza di interpello n. 261** pubblicata ieri, 11.05.2022, l'Agenzia delle Entrate conferma tale diritto, a patto che il contribuente abbia rispettato quanto previsto dall'[articolo 1404 cod. civ.](#) in relazione alla **dichiarazione di nomina** per il contratto con persona da nominare.

#### **L'agevolazione per l'acquisto della prima casa da parte dei giovani**

Per gli **atti stipulati entro il 31 dicembre 2022** (originariamente l'agevolazione era limitata al 30 giugno, ma è stata estesa di un ulteriore semestre ad opera dell'[articolo 1, comma 151, L. 234/2021](#), Legge di bilancio per il 2022), l'[articolo 64, commi 6-11, D.L. 73/2021](#) (Decreto Sostegni-bis) ha introdotto un'agevolazione a favore dei giovani con situazione economica limitata per l'acquisto della prima casa, consistente nell'**esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale**, ovvero un **credito d'imposta pari all'Iva** corrisposta per l'acquisto di tale immobile.

Tali benefici riguardano le prime case diverse da quelle di lusso (categoria catastale A1, A8 e A9), come definite dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 (si tratta infatti di un "di cui" della nota agevolazione prima casa).

I requisiti per fruire dell'agevolazione sono **due**. I beneficiari, infatti:

- **non devono ancora aver compiuto trentasei anni** di età nell'anno in cui l'atto è rogитato (il cosiddetto "requisito anagrafico") e

- devono avere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (**Isee**), **non superiore a 40.000 euro annui (il "requisito economico")**.

**Il credito d'imposta Iva** può essere portato in **diminuzione** dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi, ovvero ancora può essere utilizzato in **compensazione**.

Nel caso di utilizzo nella dichiarazione dei redditi occorre compilare il rigo **CR13** del modello Redditi 2022 ovvero il rigo **G8** del modello 730 2022.

### La nomina dell'acquirente

Il caso esaminato riguarda un **contribuente**, in possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni previste dall'[articolo 64 D.L. 73/2021](#), che intende **acquistare un fabbricato, la cui cessione è assoggettata ad Iva** (pari al 4% in quanto in possesso dei requisiti “prima casa”).

È stato precedentemente stipulato un **contratto preliminare a nome del padre del contribuente**, nel quale quest’ultimo si è **riservato la possibilità di nominare un diverso soggetto** in sede di stipula del rogito di trasferimento dell’immobile. Le **fatture** relative alla caparra e agli acconti, emesse dall’impresa costruttrice, sono state intestate al padre, firmatario del compromesso.

Il tema sul quale è stata interpellata l’Agenzia riguarda la possibilità che il figlio, al quale è stato intestato l’immobile, possa fruire del **credito d’imposta per l’intero ammontare dell’Iva** sull’acquisto, **indipendentemente dal fatto che le fatture di acconto fossero state intestate al padre**.

Per portare la **soluzione positiva** al quesito ricevuto, l’Agenzia rammenta il contenuto dell'[articolo 1404 del cod. civ.](#), riguardante il “*Contratto per persona da nominare*” evidenziando come sia necessario un primo aspetto formale: affinché l’Istante si sostituisca, quale parte contrattuale del contratto preliminare originariamente stipulato dal padre “per sé o per persona da nominare”, acquisendo i diritti ed assumendo gli obblighi derivanti dal contratto medesimo con effetto dal momento in cui questo fu stipulato (incluso avvalersi dei pagamenti di caparra e acconti già effettuati dal padre), è **necessaria una dichiarazione di nomina** rispondente alle richieste dell'[articolo 1404 cod. civ.](#) richiamato.

L’Agenzia ricorda che il credito d’imposta previsto dall'[articolo 64 D.L. 73/2021](#) risulta “**di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto**”; conseguentemente sarà necessario che **dall’atto di compravendita** dell’immobile, stipulato dall’Istante in seguito alla sua nomina, **risulti l’ammontare dell’Iva corrisposta** in relazione all’acquisto agevolato (quindi anche l’imposta addebitata nelle fatture di acconto intestate al

padre), che andrà a costituire il **credito d'imposta riconosciuto a favore dell'acquirente**.

## DIRITTO SOCIETARIO

### **Non esonerati da responsabilità i sindaci entrati in carica dopo i fatti dannosi**

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

### **IL NUOVO REGIME PATENT BOX**

[Scopri di più >](#)

La Corte di Cassazione è tornata a soffermarsi sul tema della **responsabilità degli amministratori e dei sindaci** con l'**ordinanza n. 14873**, depositata ieri, 11 maggio.

Gli **amministratori di una S.p.A.** successivamente **fallita** e i componenti del **collegio sindacale** venivano condannati al **risarcimento del danno di 1.250.000 euro**.

Pur sussistendo una **causa di scioglimento della società** gli amministratori avevano infatti **continuato a svolgere nuove operazioni**; i **sindaci**, d'altra parte, **non si erano attivati** impugnando le illegittime delibere delle assemblee ma si erano limitati a **manifestare le loro preoccupazioni**, invitando l'assemblea stessa ad assumere gli **opportuni provvedimenti** e ad esternare le loro perplessità sulle valutazioni patrimoniali.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, ha fornito interessanti spunti con riferimento alla responsabilità dei **sindaci**.

Invero, richiamando i precedenti orientamenti, è stato ricordato che **non è sufficiente ad esonerare da responsabilità i sindaci la circostanza di essere stati tenuti all'oscuro dagli amministratori**, o, addirittura, di aver **assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi**, allorché, assunto l'incarico, **fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione** e di porvi rimedio, in modo da poter **prevenire danni ulteriori** (**Cassazione, n. 18770/2019**).

Sicuramente, poi, il compimento di **operazioni incompatibili** con la situazione di scioglimento in cui versa la società è un **atto contrario ai doveri** al cui rispetto è tenuto l'amministratore e correttamente risulta essere stato determinato il **danno patrimoniale**.

Va sul punto ricordato che **non è giustificata la liquidazione del danno** in misura pari alla

**perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell'attività, in quanto non tutta la perdita che emerge dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere imputata alla prosecuzione dell'attività medesima, potendo la stessa prodursi anche, durante la fase di liquidazione, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali (Cassazione, n. 17033/2008).**

Allo stesso modo, il danno **non può essere quantificato** in misura pari alla **differenza tra attività e passività** accertate in sede concorsuale, dovendo essere commisurato alle **conseguenze** delle violazioni contestate (**Cassazione, n. 11155/2021**).

Correttamente, invece, nel caso di specie, il danno è stato liquidato nell'ambito di un'apposita c.t.u., individuando le **perdite riconducibili al periodo successivo** allo scioglimento della società e **depurandole da tutte le voci non afferenti a nuove operazioni in senso proprio** (ma connesse, invece, ad una mera gestione conservativa).

## AGEVOLAZIONI

### **Dal 18 maggio possibile presentare le domande per gli investimenti sostenibili 4.0**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

### **PNRR 2: TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE**

[Scopri di più >](#)

**Investimenti sostenibili 4.0** è un regime di **aiuto per il supporto**, nell'intero territorio nazionale, di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili, volti a perseguire la **trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa** e la transizione verso il paradigma dell'**economia circolare** e la **sostenibilità energetica**.

La misura è stata istituita dal **D.M. 10.02.2022**, mentre le modalità per la presentazione delle istanze sono state disciplinate dal **decreto direttoriale 12.04.2022**.

**Dal 4 maggio** risulta possibile l'accesso alla piattaforma informatica (gestita da Invitalia) per compilare le **domande di ammissione**, che potranno essere **presentate a partire dalle ore 10 del 18 maggio 2022**.

I **soggetti beneficiari** della misura in argomento sono le **micro, piccole e medie imprese (Pmi)** in possesso di **determinati requisiti**, tra cui:

- essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese,
- nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali,
- non in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatte salve le deroghe previste per le micro e piccole imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento,
- in regime di **contabilità ordinaria** e con almeno **due bilanci approvati e depositati** presso il Registro delle imprese ovvero avendo presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, **almeno due dichiarazioni dei redditi**,
- in regola con le disposizioni vigenti in materia di **normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni** e della salvaguardia dell'ambiente e in relazione agli obblighi contributivi,
- **non aver effettuato**, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una

**delocalizzazione** verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i **programmi di investimento devono:**

a) **prevedere l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0** (riportate [nell'allegato 1 M. 10.02.2022](#)). L'ammontare delle spese riconducibili alle predette tecnologie deve, in particolare, risultare **preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma**;

b) essere diretti all'**ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale**, a ottenere **prodotti mai fabbricati in precedenza** o al **cambiamento fondamentale del processo di produzione** di un'unità produttiva esistente ovvero alla **realizzazione di una nuova unità produttiva**;

c) essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell'impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatta eccezione per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva, nonché per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano;

d) rispettare le **seguenti soglie di importo delle spese ammissibili**:

d1) nel caso di **programmi di investimento da realizzare nelle zone A** – Regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna – spese ammissibili **non inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro** e, comunque, all'80% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato;

d2) nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle **zone diverse dalle zone A** – Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto – spese ammissibili **non inferiori complessivamente a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro** e, comunque, all'80% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato;

e) essere **avviati successivamente alla presentazione** della domanda;

f) prevedere un **termine di ultimazione non successivo a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni**. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.

L'intervento rientra nell'ambito della comunicazione della **Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final** (“*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*”) e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, della **Sezione 3.13** (“**Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile**”), ai sensi e nei limiti della quale sono concessi gli aiuti.

Le agevolazioni **sono concesse** nella forma del **contributo in conto impianti**, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili **determinata in funzione del territorio di realizzazione dell'investimento** e della **dimensione delle imprese beneficiarie**. In particolare:

- per i programmi di investimento da realizzare nelle **zone A ricadenti nei territori delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia**, il contributo massimo è **pari al 60 per cento delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione** e al **50 per cento per le imprese di media dimensione**;
- per i programmi di investimento da realizzare nelle **zone A ricadenti nei territori delle regioni Basilicata, Molise e Sardegna**, il contributo massimo è pari al **50 per cento delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione** e al **40 per cento per le imprese di media dimensione**;
- per i programmi di investimento da realizzare nelle **zone diverse dalle zone A**, il contributo massimo è **pari al 35 per cento per le imprese di micro e piccola dimensione** e al **25 per cento delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione**.

L'iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle **seguenti fasi**:

**1. compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni**, a partire dalle ore 10.00 del **04 maggio 2022**. In tale fase l'impresa proponente può svolgere le seguenti attività:

- **accesso alla procedura informatica** con immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda, oltre al caricamento dei relativi allegati;
- **generazione del modulo di domanda** in formato pdf immodificabile, contenente le informazioni fornite dal soggetto proponente e apposizione della firma digitale;
- caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente **rilascio del "codice di predisposizione domanda"** necessario per la presentazione della stessa;

**2. presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni**, a partire dalle ore 10.00 del **18 maggio 2022**. In tale fase sono previste le seguenti attività:

- accesso dell'impresa proponente alla procedura informatica con inserimento del "codice di predisposizione domanda" descritto in precedenza;
- rilascio dell'**attestazione di avvenuta presentazione della domanda** da parte della procedura informatica.

## ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

### **Cessione quote CED Srl: somme percepite ad integrazione del corrispettivo**

di Barbara Marrocco di MpO & Partners

Convegno di mezza giornata - EVENTO GRATUITO

#### **LE OPERAZIONI DI CESSIONE ED AGGREGAZIONE DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI**

STP un mezzo per crescere

Evento accreditato ODCEC e CDL - Scopri le sedi



Le operazioni di aggregazione tra professionisti possono far emergere delle problematiche operative che richiedono alcuni approfondimenti.

Nello specifico, nella prassi professionale, sono emerse delle questioni in merito al corretto inquadramento dei proventi incassati da un Centro Elaborazione Dati in forma di Srl (di seguito, il 'CED'), e del relativo trattamento fiscale in capo al socio uscente, successivamente ad un'operazione di cessione quote.

In particolare, in considerazione del fatto che dal contratto sono stati specificatamente esclusi i crediti maturati ma non ancora incassati alla data di cessione, in attesa della realizzazione delle condizioni di certezza dell'incasso degli stessi, ci si è interrogati sulle modalità di trattamento delle relative somme di competenza del socio uscente, incassate dal CED dopo la data dell'operazione suddetta.

Si consideri che, ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge, e possono liberamente creare nuovi diritti e obbligazioni, dato il carattere di non tipicità delle obbligazioni. Pertanto, nulla vieta che le parti, una volta raggiunto l'accordo sui termini essenziali del contratto, ne condizionino l'efficacia al verificarsi di un accadimento futuro e incerto, quale ad esempio l'avveramento di una condizione sospensiva (o risolutiva), i cui effetti retroagiscono al momento della conclusione del contratto (art. 1362 cod. civ.).

Tenuto conto del fatto che ogni fattispecie deve essere necessariamente valutata sulla base degli elementi e delle circostanze che la contraddistinguono, anche in relazione alla comune intenzione delle parti, è possibile analizzare un caso simile recentemente affrontato dall'Agenzia delle Entrate (**Risposta n. 42/2022**), seppur con riferimento a crediti commerciali non ancora incassati e oggetto di contenzioso legale.

## IL CASO

Il socio unico (persona fisica) di una Srl ha ceduto l'intera partecipazione determinando il prezzo di cessione in funzione della capacità della società di generare utili futuri, **senza tener conto degli utili già prodotti e non ancora distribuiti perché correlati a crediti commerciali non ancora incassati e oggetto di contenzioso**, ma con **l'obbligo per la società di riversare al socio uscente i proventi eventualmente incassati dopo la definizione dei contenziosi pendenti, al netto dei connessi oneri sostenuti**.

A seguito della cessione della partecipazione, la società ha incassato i crediti oggetto dei contenziosi legali transati, riversando al socio uscente le relative somme di competenza.

Sono stati richiesti dei chiarimenti in merito al trattamento fiscale della futura erogazione di somme nei confronti del socio uscente, ovvero:

- 1) applicazione o meno della ritenuta a titolo d'imposta del 26% (ritenuta sui dividendi);
- 2) deducibilità o meno delle predette somme, ai fini IRES e IRAP.

## IL PARERE DELL'AGENZIA

Ai fini fiscali, i redditi di natura finanziaria derivanti dal possesso di partecipazioni sociali sono, da un lato, gli utili (dividendi) che corrispondono alla remunerazione del socio e, dall'altro, le plusvalenze (capital gain) realizzate in sede di cessione a titolo oneroso delle stesse partecipazioni.

In particolare, per le persone fisiche che operano al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, i dividendi trovano collocazione nell'ambito dei redditi di capitale (art. 44 e seg. TUIR), mentre le plusvalenze in quella dei redditi diversi (art. 67 e seg. TUIR).

[Continua a leggere](#)